Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 27 dicembre 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1956, n. 1396.
Elevazione dell'assegno straordinario vitalizio concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con le leggi 3 giugno 1882, n. 781, e 23 dicembre 1946, n. 556.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno straordinario vitalizio di lire 10.000 annue concesso a Clelia Garibaldi, figlia del generale Giuseppe Garibaldi, con la legge 3 giugno 1882, n. 781, maggiorato a lire 300.000 annue con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 556, è elevato a lire 500.000 annue a decorrere dal 1° luglio 1956.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti alla interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente art. 1, per l'esercizio finanziario 1956-57, è a carico del capitolo n. 631 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 1° dicembre 1956, n. 1397.
Assegnazione straordinaria di lire 8.300.000 alla Discoteca di Stato per l'adozione di urgenti misure conservative del proprio patrimonio discografico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di lire 8.300.000 per l'adozione di urgenti misure conservative del patrimonio discografico della Discoteca di Stato.

Art. 2.

La spesa di cui sopra sarà fronteggiata a carico del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 1° dicembre 1956, n. 1398.
Costituzione in Comune autonomo della frazione Dugenta del comune di Melizzano, in provincia di Benevento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Dugenta del comune di Melizzano, in provincia di Benevento, è eretta in Comune autonomo con omonima denominazione.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale all'esecuzione della presente legge.

Il Prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Gli organici del costituito comune di Dugenta e del comune di Melizzano saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, in modo che il numero complessivo dei posti non superi quello attualmente assegnato al comune di Melizzano.

Al personale in servizio presso il predetto Comune, che sarà inquadrato negli organici del comune di Dugenta, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 1° dicembre 1956, n. **1399.**

Riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* del regio decreto 23 novembre 1942, n. 1501, concernente i ruoli organici del personale a contratto dell'Istituto centrale di statistica, è sostituita dalla seguente:

RUOLO DEL PERSONALE A CONTRATTO

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica

Direttore generale
Ispettore generale
Direttore di divisione
Direttore di sezione
Consigliere di prima classe
Consigliere di seconda classe
Consigliere di terza classe.

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica

Revisore principale
Primo revisore
Revisore
Revisore aggiunto
Vice revisore.

CARRIERA ESECUTIVA

Qualifica

Ufficiale capo di statistica
Ufficiale di statistica di prima classe
Ufficiale di statistica di seconda classe
Ufficiale di statistica di terza classe
Ufficiale aggiunto di statistica.

CARRIERA AUSILIARIA

Qualifica

Commesso
Usciere capo
Usciere
Inserviente.

CARRIERA AUSILIARIA TECNICA

Qualifica

Agente tecnico capo
Agente tecnico.

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge il personale a contratto di ogni categoria e grado di cui alla soppressa tabella *A* del regio decreto 23 novembre 1942, n. 1501, è così inquadrato:

a) gli impiegati dei vari gradi della categoria di concetto sono inquadrati, secondo il proprio grado e l'anzianità nel grado stesso, nella carriera direttiva, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

grado 4° direttore generale;
» 5° ispettore generale;
» 6° direttore di divisione;
» 7° direttore di sezione;
» 8° consigliere di prima classe;
» 9° consigliere di seconda classe;
» 10° } consigliere di terza classe.
» 11° }

I consiglieri di terza classe, già appartenenti al grado 10° della categoria di concetto, conservano, nella qualifica, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado di provenienza e in quello inferiore;

b) gli impiegati dei vari gradi della categoria d'ordine iscritti nei ruoli degli « ufficiali di statistica » e delle « ausiliarie » sono collocati, secondo il proprio grado e l'anzianità nel grado stesso, nell'unico ruolo della carriera esecutiva rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata; a parità di anzianità nel grado, la precedenza spetta al personale proveniente dal ruolo degli « ufficiali di statistica »:

grado 10° ufficiale di statistica di prima classe;
» 11° ufficiale di statistica di seconda classe;
» 12° ufficiale di statistica di terza classe;
» 13° ufficiale aggiunto di statistica;

c) gli impiegati della categoria d'ordine dei gradi 10° e 11°, in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono essere inquadrati nel ruolo della carriera di concetto previo motivato giudizio favorevole della Commissione consultiva per il personale dell'Istituto centrale di statistica, nella qualifica indicata a fianco del grado cui appartengono:

grado 10° revisore aggiunto;
» 11° vice revisore.

Il collocamento è effettuato secondo l'ordine acquisito nel grado rivestito e con l'anzianità di servizio maturata in tale grado;

d) gli impiegati della categoria d'ordine dei gradi 12° e 13° in possesso del titolo di studio indicato alla

precedente lettera possono conseguire la nomina alla qualifica iniziale della carriera di concetto mediante concorso interno per titoli ed esami;

e) gli impiegati dei vari gradi del personale subalterno sono inquadrati nella carriera ausiliaria, secondo il proprio grado e l'anzianità nel grado stesso, rispettivamente nella qualifica a fianco di ciascun grado indicata:

grado:	commesso, usciere capo	usciere capo;
»	: usciere	usciere;
»	: inserviente	inserviente.

Quelli di essi che siano in possesso dei requisiti di specializzazione che saranno determinati dai competenti organi dell'Istituto centrale di statistica, possono essere inquadrati nella carriera degli ausiliari tecnici, previo motivato giudizio favorevole della Commissione consultiva per il personale dell'Istituto stesso.

Art. 3.

Per l'avanzamento nella carriera di concetto valgono le norme stabilite per il gruppo *A* del regolamento interno dell'Istituto approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930 e successive modificazioni.

La promozione a ufficiale capo di statistica nella carriera esecutiva si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli ufficiali di statistica di prima classe che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in tale qualifica.

La promozione a commesso nella carriera ausiliaria è conferita a scelta, su designazione della Commissione consultiva per il personale dell'Istituto centrale di statistica, agli uscieri capo che abbiano compiuto in tale qualifica cinque anni di effettivo servizio.

La promozione ad agente tecnico capo nella carriera ausiliaria tecnica è conferita a scelta, su designazione della Commissione consultiva per il personale dell'Istituto centrale di statistica, agli agenti tecnici che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

Art. 4.

Nei ruoli transitori dell'Istituto centrale di statistica di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 3 giugno 1938, n. 929, modificati ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1952, n. 572, sono istituiti:

un posto di ispettore generale, nel ruolo amministrativo transitorio, cui possono accedere gli ispettori superiori iscritti nello stesso ruolo;

un posto di commesso, nel ruolo transitorio del personale subalterno, cui possono accedere gli uscieri capo iscritti nello stesso ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 4 dicembre 1956, n. **1400**.

Istituzione del capitolo « fondo scorta » per la Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le legioni ed i reparti d'istruzione della Guardia di finanza rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Le somme accreditate all'Ufficio contabilità e revisione presso il Comando generale della guardia di finanza sullo stanziamento di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, iscritto nella medesima categoria « Movimento di capitali » quando cessano o diminuiscono le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'ammontare del fondo scorta è fissato in lire 250 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, le norme per l'impiego del fondo scorta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1956.

Sostituzione di alcuni membri del Comitato interministeriale acquisti.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo stesso anno, n. 50, concernente la composizione del Comitato interministeriale acquisti;

Viste le nomine, tra i membri, del dott. Umberto Rinonapoli, del dott. Enrico Lubrano e del dott. Armando Fracassi;

Visto il fonogramma del Ministero dell'industria e del commercio n. 3770 in data 7 dicembre 1956, con il quale si designano il dott. Attilio Apollonio ed il dot-

tor Santiago Corrarino *rispettivamente* nell'incarico di membro effettivo e membro supplente;

Riconosciuta altresì la necessità di sostituire il dottor Armando Fracassi, destinato ad altro incarico,

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Attilio Apollonio ed il dott. Santiago Corrarino appartenenti al Ministero dell'industria e del commercio sono nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Comitato interministeriale acquisti, in sostituzione del dott. Umberto Rinonapoli e del dott. Enrico Lubrano.

Il dott. Rosario Salluzzo, appartenente al Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro supplente del Comitato interministeriale acquisti, in sostituzione del dott. Armando Fracassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1956

Il Ministro: MATTARELLA

(6353)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.
Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione Italiana dei Ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1957 debbono essere di metallo laminato a forma pentagonale con la base di mm. 22 ed i lati superiori rispettivamente di mm. 8 e mm. 26.

Nella parte superiore sono munite di un foro, entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse ai collari dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1957;

b) imposta cani ed indicazione della categoria;

c) numero progressivo per ciascuna categoria;

d) denominazione del Comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 20 per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione Italiana dei Ciechi, via Fibonacci, 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

(6355)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1956.
Immatricolazione di personale specializzato di macchina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare, l'art. 119, terzo comma;

Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Constatata la scarsa disponibilità del personale di bassa forza di macchina di alcune categorie specializzate, con le conseguenti difficoltà nell'armamento delle navi;

Decreta:

Articolo unico.

E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, con la qualifica di operaio calderaio, operaio tornitore, operaio frigoriferista, operaio meccanico, elettricista ed ottonaio, del personale di età non superiore ai trentacinque anni e che, oltre ad essere in possesso di tutti gli altri requisiti per ottenere l'immatricolazione, si trovi nelle seguenti condizioni:

Operaio calderaio: essere operaio specializzato o qualificato con complessivi sei anni di servizio in stabilimenti nella categoria richiesta;

Operaio tornitore: come per l'operaio calderaio;

Operaio frigoriferista: avere prestato almeno sei anni di servizio in stabilimenti e comprovare, mediante documento da ritenersi valido dall'autorità che procede all'immatricolazione, di avere pratica di macchine frigorifere;

Operaio meccanico: come per l'operaio calderaio;

Elettricista: avere prestato almeno sei anni di servizio in stabilimenti elettrotecnici con la qualifica di elettricista;

Ottonaio: avere prestato almeno sei anni di servizio, come operaio in stabilimenti di costruzione o riparazione o allestimento di navi, nella categoria richiesta.

L'attività di lavoro richiesta deve essere effettuata presso stabilimenti ritenuti idonei dall'autorità marittima che procede all'immatricolazione.

Roma, addì 17 dicembre 1956

Il Ministro: CASSIANI

(6397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Palermo di un mutuo di L. 330.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6398)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 81, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Sassari di un mutuo di L. 195.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6399)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1956, registro n. 25 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscoreale (Napoli) di un mutuo di L. 13.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6380)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 80, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Trapani di un mutuo di L. 420.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6400)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 3 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 180, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza di un mutuo di L. 31.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6401)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note tra l'Italia e la Norvegia relativo alla proroga dei termini di protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Rome, le 16 décembre 1956

Monsieur le Président,

Considérant que la Norvège et l'Italie, par la loi du 2 décembre 1955, n. 1 et par le décret du 20 juillet 1945, n. 440 respectivement, ont établi une prorogation des termes de protection des droits d'auteur, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence notre accord en constatant que les oeuvres des auteurs italiens qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en Norvège à la date de l'entrée en vigueur de la loi norvégienne du 2 décembre 1955, bénéficient, de plein droit, de la prorogation de 6 ans accordée par cette loi aux oeuvres des auteurs norvégiens, et qu'à titre de réciprocité, bénéficient de plein droit de la prorogation de 6 ans accordée par le décret italien du 20 juillet 1945, n. 440, les oeuvres des auteurs norvégiens qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en Italie à la date de l'entrée en vigueur dudit décret italien du 20 juillet 1945, n. 440.

J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre ainsi que la lettre de confirmation de Votre Excellence soient considérées comme les termes d'un accord entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Rolf ANDERSEN

Son Excellence Antonio PENNETTA
Conseiller juridique du Ministère des Affaires Etrangeres
— ROME

Rome, le 16 décembre 1956

Monsieur l'Ambassadeur,

Votre Excellence a bien voulu me faire parvenir, en date de ce jour, la lettre dont le texte est le suivant:

« Considérant que la Norvège et l'Italie, par la loi du 2 décembre 1955, n. 1 et par le décret du 20 juillet 1945, n. 440 respectivement, ont établi une prorogation des termes de protection des droits d'auteur, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence notre Accord en constatant que les oeuvres des auteurs italiens qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en Norvège à la date de l'entrée en vigueur de la loi norvégienne du 2 décembre 1955, bénéficient, de plein droit, de la prorogation de 6 ans accordée par cette loi aux oeuvres des auteurs norvégiens, et qu'à titre de réciprocité, bénéficient de plein droit de la prorogation de 6 ans accordée par le décret italien du 20 juillet 1945, n. 440, les oeuvres des auteurs norvégiens qui n'étaient pas tombées dans le domaine public en Italie à la date de l'entrée en vigueur dudit décret italien du 20 juillet 1945, n. 440.

J'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre ainsi que la lettre de confirmation de Votre Excellence soient considérées comme les termes d'un accord entre nos deux Gouvernements ».

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Antonio PENNETTA

Son Excellence, Monsieur Rolf ANDERSEN
Ambassadeur de Norvège — ROME

(6382)

Scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di amicizia tra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950

L'11 dicembre 1956, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 dicembre 1951, n. 1566, è stato effettuato a Teheran lo scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di amicizia tra l'Italia e l'Iran, concluso a Teheran il 24 settembre 1950.

Conformemente all'art. 5, il Trattato suddetto entrerà in vigore il 10 gennaio 1957.

(6381)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « economia e politica agraria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Genova è vacante la cattedra di « economia e politica agraria » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	435550	245 —	Di Roberto *Antonio* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Fariello Anna.	Di Roberto *Antimo* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Fariello Anna.
Id.	213087	175 —	Quaglia Pietro fu *Andrea*, dom. a Carrù (Cuneo).	Quaglia Pietro fu *Giovanni Andrea*, dom. a Carrù (Cuneo).
Id.	280279	700 —	Come sopra	Come sopra
Id.	443011	945 —	Ghiringhelli Maria fu Fedele, moglie di Fiora *Paolo*, dom. a Torino, vincolata per dote.	Ghiringhelli Maria fu Fedele, moglie di Fiora *Battista Benvenuto Paolo*, dom. a Torino, vincolata per dote.
Rendita 5 % (1935)	217188	520 —	Donatelli *Rosangela* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Biella (Vercelli).	Donatelli *Caterina Rosangiola* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	246110	75 —	Come sopra	Come sopra
P. Red 5 % (1936)	1665	325 —	Come sopra	Come sopra
Rend. 5 % (1935)	52805	775 —	Molina *Margherita* fu Clemente, moglie di Barbieri Vittorio, dom. a Como.	Molina *Maria Margherita* fu Clemente, ecc., come contro.
Id.	52806	1.550 —	Barbieri Eugenio di Vittorio, dom. a Como, con usufrutto a Molina *Margherita* fu Clemente.	Come contro, con usufrutto a Molina *Maria Margherita* fu Clemente.
Id.	52807	1.430 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	303684	12.243 —	Ospedale Basso Ragusa Mario in Militello (Catania), con usufrutto a Denaro *Assunta* fu Antonino vedova di *Mario Basso Ragusa*, dom. a Militello.	Ospedale Basso Ragusa Mario in Militello (Catania), con usufrutto a Denaro *Maria Assunta* fu Antonino vedova *Basso La Bianca Mario*, dom. a Militello.
Id.	313944	63 —	Come sopra	Come sopra
Red. 5 % (1935)	236535	7.685 —	Ospedale Basso Ragusa Mario di Militello Val di Catania (Catania) con usufrutto a Denaro *Assunta* fu Antonino vedova *Basso Ragusa*, dom. in Militello.	Come contro, con usufrutto a Denaro *Maria Assunta* fu Antonino vedova di *Basso La Bianca* Mario, dom. in Militello.
Cons. 3,50 % (1906)	859872	514,50	Magliano Maria, Carmela e *Francesca* fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Ricci Bianca fu Francesco vedova Magliano, dom. in Imperia Porto Maurizio, con usufrutto a quest'ultima.	Magliano Maria, Carmela e *Franca* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	859871	504 —	Magliano *Francesca* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Ricci Bianca fu Francesco vedova Magliano.	Magliano *Franca* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	243209	1.260 —	*Vernone* Giovanna fu Gaetano, moglie di *Cafro* Giovanni, dom. a New York.	*Vernoia* Giovanna fu Gaetano moglie, di *Cafaro* Giovanni, dom. a New York.
Id.	274958	980 —	Come sopra	Come sopra
Id.	243219	1.277,50	*Cafro* Giovanni fu Marco, dom. a New York.	*Cafaro* Giovanni fu Marco, dom. a New York.
Id.	274957	980 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 novembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1964

Si notifica che il giorno 21 gennaio 1957, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventitre serie (dalla 1ª/1964 alla 23ª/1964) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1964, emesse in base alle leggi 31 luglio 1954, n. 612 e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 11 dicembre 1954.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 dicembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6328)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 295

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1956

1 Dollaro USA	624,94
1 Dollaro canadese	650,875
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,59
1 Corona norvegese	88,02
1 Corona svedese	121,465
1 Fiorino olandese	164,785
1 Franco belga	12,526
100 Franchi francesi	178,535
1 Franco svizzero acc.	143,41
1 Lira sterlina	1755,062
1 Marco germanico	149,86

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

257° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto del prefetto della Provincia di Napoli 11 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 9 agosto 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla ditta ing. Cilento Vittorio fu Gioacchino, domiciliato in Casamicciola all'Albergo Stella Maris, è accordata la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Stella Maris », in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, per la durata di anni 10 a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Torino 21 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 10, con il quale alla Società per azioni mineraria Piccinelli, con sede in Milano, è conferita per la durata di anni 25 a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per terre con grado di refrattarietà superiore al 1630° e di argille per terraglia forte, denominata « Bocciole », sita in territorio del comune di Boca, provincia di Novara.

Decreto del Prefetto della provincia di Caserta 20 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 13 novembre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 7, con il quale al sig. avv. Pietro Santagata fu Enrico, domiciliato in Pignataro Maggiore, provincia di Caserta, è accordata, per la durata di anni 10 a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Sorgente Santagata », nella località Assano del comune di Rocchetta e Croce.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Firenze 18 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti, Ufficio distaccato di Firenze, il 15 novembre 1956, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 9, con il quale alla Società Anonima Centrale Cementerie Italiane, S.A.C.C.I., con sede a Firenze, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento nella località « Poggio Maggio », in territorio di Castelfocognano, provincia di Arezzo, per la durata di anni 10 a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto Miniseriale 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 262, con il quale alla Società mineraria siderurgica Ferromin per azioni, con sede in Genova, è accordata per la durata di anni 20 a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della miniera di ferro, manganese, pirite anche cuprifera e solfuri vari, denominata « Poggio Mandrioli », sita nel comune di Monte Argentario, provincia di Grosseto.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1956, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 261, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di rame, ferro e manganese denominata « Camporsevoli », sita in territorio del comune di Cetona, provincia di Siena, di cui è titolare la Società Azionaria Ricerche Minerarie Italiane (S.A.R.M.I.), è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società per azioni « Allimport », rappresentata dall'amministratore unico signor Bruno Caporuscio, domiciliato in Roma.

(6404)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelli (Teramo) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(6368)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Bando di concorso per tre posti di stenografo

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tre posti di stenografo, con lo stato giuridico e con il trattamento economico iniziale stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale della Camera.

Sono ammessi tutti i sistemi stenografici non meccanici.

Il titolo di studio per partecipare al concorso è la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lettere o in filosofia o in lingue. Occorre essere prosciolti dagli obblighi di leva. Questi requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L'età non deve essere superiore ai 30 anni alla predetta data di scadenza, salvo le maggiorazioni di legge. Per coloro che provengono da pubbliche Amministrazioni il limite di età sarà aumentato, oltre che per le eventuali maggiorazioni di legge, di quanti anni essi sono stati in servizio di ruolo nell'Amministrazione di provenienza ma non potrà superare comunque il trentacinquesimo anno. Per coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Camera dei deputati il limite di età potrà inoltre essere aumentato di quanti anni essi hanno prestato opera anche non continuativa presso la Camera.

Gli aspiranti a partecipare al concorso devono far pervenire al segretario generale della Camera, non più tardi del 31 gennaio 1957, domanda in carta bollata da L. 200. Devono dichiarare nella domanda: la data e il luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; se abbiano riportato condanne penali; i titoli di studio, accademici di attività professionali, di conoscenza di lingue straniere, di uffici esercitati, di pubblicazioni, ecc.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica, redatti in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge: 1) diploma di laurea; 2) certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e nei singoli esami di Facoltà; 3) titolo di studio, con le votazioni riportate nelle singole materie, conclusivo delle scuole medie superiori; 4) certificato medico, rilasciato in data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego. Il candidato allegherà la documentazione degli altri titoli dichiarati.

I concorrenti, qualora non siano provvisti di un documento legale di identità, di cui nel caso indicheranno gli estremi, dovranno allegare alla domanda una fotografia recente applicata su carta bollata e con la firma autenticata.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine del 31 gennaio 1957 o non siano, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere al candidato altri documenti agli effetti della ammissibilità al concorso; provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civica; sottoporrà il candidato ad accertamenti sanitari.

La Commissione esaminatrice sarà costituita di tre componenti l'Ufficio di presidenza della Camera, del segretario generale della Camera e del direttore dell'Ufficio del processo verbale e dei resoconti.

La Commissione esamina i titoli, decide sull'ammissione dei candidati al concorso, dispone le prove di esame.

Le prove di esame sono culturali e tecniche. Quelle culturali sono due: una scritta (svolgimento di un tema nel tempo massimo di sei ore) e una orale; entrambe di diritto costituzionale con particolare riferimento al funzionamento delle assemblee legislative. Le prove tecniche consistono in quattro stenoscrizioni, di cui almeno due in aula durante sedute della Camera, con immediate trascrizioni in chiaro.

I voti saranno così attribuiti: per la prova culturale scritta fino ad un massimo di punti 30; per la prova culturale orale fino ad un massimo di punti 15; per ciascuna prova tecnica fino ad un massimo di punti 15; per i titoli, fino ad un massimo di punti 7.

La Commissione dichiara la ammissione alla prova orale dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità nelle prove tecniche; determina da ultimo la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei.

Per conseguire l'idoneità occorre ottenere non meno di 27 punti complessivamente nelle due prove culturali scritta e orale, e non meno di 36 punti complessivamente nelle quattro prove tecniche.

I concorrenti che la Commissione decide di proporre per la chiamata in servizio sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla data della richiesta e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge: 1) certificato di nascita; 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha l'abituale residenza; 4) certificato generale del casellario giudiziale; 5) certificato dei carichi pendenti; 6) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode i diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il godimento a' termini delle disposizioni vigenti; 7) documento comprovante che l'aspirante è prosciolto dagli obblighi di leva. Tuttavia coloro che sono impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione o hanno un rapporto di lavoro con la Camera dei deputati sono esenti dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6). La data dei certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dovrà essere posteriore a quella del presente bando.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

L'aspirante chiamato in servizio sarà sottoposto ad un periodo di esperimento della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e passerà in ruolo se avrà superato l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento avrà gli stessi doveri del personale di ruolo e godrà dello stesso trattamento economico iniziale. Al termine del periodo di esperimento, la Presidenza della Camera delibererà sulla conferma. In caso di mancata conferma, il licenziato non avrà diritto ad alcuna indennità. In caso di conferma, il periodo di esperimento sarà valido a tutti gli effetti.

I servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni potranno essere valutati agli effetti della anzianità di pensione ma non a quelli giuridici ed economici di carriera.

Il regolamento che detta le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera dei deputati è ostensibile presso l'Ufficio del personale della Camera.

Roma, addì 18 dicembre 1956

Il Presidente della Camera dei deputati: LEONE

(6407)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Assisi

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Assisi (Perugia) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie; i quali tutti si trovino nelle condizioni previste e abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta su carta da bollo da L. 200 e corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti debbono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2 del presente decreto devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione e vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

4) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle lettere *c*) e *d*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito che sarà approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, dalla data di comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni, che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 2), 3), 4), 5), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli stessi.

Roma, addì 13 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(6385)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a undici posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme

per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere e n. 17 sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale dei trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a undici posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

A' termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono partecipare al concorso suddetto gli impiegati appartenenti al ruolo del personale d'ordine delle carriere esecutive anche se non in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella corrispondente al grado XI del soppresso ordinamento gerarchico e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il ventiseiesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nel l'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni quaranta:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da *A* a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì:
il domicilio;
l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;
la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;
la lingua straniera (francese, inglese o tedesco) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di prefenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qual-

siasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei **mutilati ed invalidi di guerra e delle altre** categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal Prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace è, cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 13.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 — terzo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1956
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 207. — TAFURI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Istituzioni di diritto civile e commerciale Principii di diritto amministrativo.

Parte seconda

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte terza:

Computisteria e ragioneria delle Aziende pubbliche e private, industriali in ispecie Contabilità generale dello Stato.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sulle seguenti altre:

1) principii di diritto costituzionale;
2) principii di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie superiori);
3) legge organica sul moncpolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907);
4) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato

Roma, addì 3 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato
Servizio affari generali e personale,
piazza Mastai, 11 ROMA

Il sottoscritto nato a . (prov. di . .) il (1) . . e residente in . (prov. .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso ad undici posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) ., di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso . in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4)

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . ., lì 1956

Firma . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V.: per l'autenticità della firma del sig .. . . .
(5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di avere già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6373)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Approvazione della graduatoria generale di merito del concorso a 1250 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 30 novembre 1956, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 10 ottobre 1956, n. 1389, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a 1250 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1954, n. 143.

(6406)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.